

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.17
carla.biasca@ti.ch

Ai
Municipi del Cantone Ticino

Tramite portale AC

Bellinzona
24 aprile 2017

Ns. riferimento
CB/sf

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20170424-4

Modifica articoli della Legge organica comunale (BU n. 14/2017 del 31 marzo 2017)

Signore e Signori Sindaco e Municipali,

con la presente vi segnaliamo la modifica di alcuni articoli della Legge organica comunale (LOC), che entreranno in vigore il **prossimo 1. giugno 2017**.

Si tratta dei seguenti articoli della LOC:

- artt. 36, 65 e 66 LOC

Questi articoli concernono gli strumenti dell'interpellanza e dell'interrogazione. La relativa modifica è subentrata a seguito dell'iniziativa parlamentare elaborata il 21 settembre 2015 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari. Il rapporto del Consiglio di Stato è integrato nel Messaggio n. 7193 del 25 maggio 2016; il Rapporto commissionale è il n. 7193R del 14 dicembre 2016.

Le modifiche sono state accettate dal Gran Consiglio nella seduta del 23 gennaio 2017

Le modifiche sono trattate al Punto 1 della presente circolare;

- artt. 4, 134, 135, 147, 148, 192, 196c LOC

Le modifiche sono scaturite dal Messaggio governativo n. 7244 del 26 ottobre 2016; il relativo Rapporto commissionale è il n. 7244R del 21 dicembre 2016.

Le stesse sono state accettate dal Gran Consiglio nella seduta del 24 gennaio 2017

Le modifiche sono trattate al Punto 2 della presente circolare.

1. Modifica degli articoli concernenti l'interpellanza e l'interrogazione

Come indicato, le stesse fanno seguito ad un'iniziativa parlamentare elaborata - su cui il Consiglio di Stato si era espresso negativamente - accettata dal Gran Consiglio.

art. 36 cpv. 5 LOC (nuovo capoverso)

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuovo capoverso</i>
	⁵ Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.

art. 65 LOC

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</i>
Il regolamento comunale può prevedere l'istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità.	Il regolamento comunale può prevedere l'istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità. Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.

art. 66 cpv. 5 LOC (nuovo capoverso)

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuovo capoverso</i>
	⁵ Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.

Commento

Riportiamo motivazioni e intendimenti del Rapporto commissionale n. 7193R del 14 dicembre 2016 (le sottolineature sono le nostre):

"L'atto parlamentare in oggetto chiede la completazione della Legge sul Gran Consiglio e della Legge organica comunale prendendo lo spunto dalle "Direttive sull'informazione e la comunicazione della Repubblica e Cantone Ticino" elaborate dal Consiglio di Stato. ... omissis ..."

L'esigenza di informare riguarda ogni aspetto dell'attività del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione cantonale. In generale, la comunicazione accompagna e favorisce l'allestimento, la messa in atto e la giustificazione delle decisioni.

Le autorità si impegnano quindi ad applicare verso l'esterno, in ogni momento, una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta.

Coerente - il principio di collegialità è definito dalla Costituzione cantonale e dal Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione. Di principio i membri del Consiglio di Stato devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio. Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione.

Attiva - le autorità informano spontaneamente, per rispondere al diritto del cittadino di conoscere i processi decisionali e il funzionamento dell'ente pubblico.

Puntuale - le autorità informano tempestivamente riguardo alle loro decisioni. Anche risultati parziali, tappe intermedie e varianti vanno rese pubbliche, su temi di pubblico interesse, non appena le circostanze lo permettono.

Trasparente - le autorità informano in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Per principio, tutte le richieste scritte e orali dei media devono essere evase, nei limiti previsti dalle normative superiori.

Aperta - le autorità non si limitano a esprimere unilateralmente il loro punto di vista ma promuovono il dialogo con la cittadinanza predisponendo un calendario di incontri pubblici e manifestazioni. Compatibilmente con la politica di informazione del Consiglio di Stato, vengono sfruttate le possibilità offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione.

Secondo l'iniziativa anche la comunicazione tra il Governo e il Parlamento deve avvenire secondo i principi elencati nella Direttiva del 1° ottobre 2013 e, per questo motivo la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato deve essere così completata:

Per analogia l'iniziativa chiede le seguenti modifiche della Legge organica comunale:

... omissis ...

I commissari ritengono indispensabile, per garantire che le comunicazioni tra il Governo e il Parlamento avvengano in modo trasparente, modificare la legge sul Gran Consiglio nella forma proposta dall'iniziativa in parola. Questo per rispettare i principi che lo stesso Consiglio di Stato ha voluto inserire nella direttiva del 1° ottobre 2013 e in particolar modo per quanto riguarda la trasparenza.

... omissis ...

Per analogia anche la Legge organica comunale deve essere modificata e completata in questo senso.

... omissis ...

2. Modifica di altri disposti della LOC

Organizzazione di Frazione e Quartiere

art. 4 cpv. 1, 3 (modifiche) e 5 (nuovo) LOC

Versione attuale	Nuova versione (nuova parte in grassetto)
<p>¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.</p>	<p>¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. Il Regolamento comunale elenca le frazioni.</p>
<p>³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.</p>	<p>³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.</p>
	<p>⁵Il Regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati.</p>

Commento

La modifica dell'art. 4 LOC è conseguente alla precedente accettazione da parte del Gran Consiglio, il 10 maggio 2016, della mozione 8 giugno 2015 presentata da Gianrico Corti e cofirmatari "Aggregazioni e mantenimento della vitalità negli ex Comuni divenuti quartieri o frazioni". La modifica segue le indicazioni e i suggerimenti della Commissione della legislazione, fatti propri dal Parlamento, in quella sede.

cpv. 1

È lasciata, come ora, al Regolamento comunale la decisione se considerare o meno frazione un "aggregato di case". **Per chiarezza, tuttavia, il cpv. 1 stabilisce che il regolamento deve prevedere un'esplicita elencazione delle frazioni.**

cpv. 3

E' specificato che gli organi di quartiere/frazione, oltre che consultivo, hanno anche **un ruolo propositivo**. Questo "ruolo propositivo" non consiste però in una facoltà di intervenire in modo vincolante nel processo decisionale degli organi comunali, bensì nella possibilità di formulare proposte che potranno semmai avere valenza e peso politico. Vi sono quindi analogie con l'istituto della petizione.

Gli strumenti atti a vincolare effettivamente l'attività comunale rimangono quelli tradizionali, ovvero l'iniziativa e il referendum. La mozione rimane invece lo strumento vincolante principale da parte dei consiglieri comunali.

cpv. 5 (nuovo)

Al cpv. 5 si concretizza - quale novità - il principio per cui gli **organi di quartiere/frazione possono essere dotati di un budget di spesa**. Sarà da stabilire a livello di Regolamento

comunale l'ammontare del relativo importo e gli scopi per cui quest'ultimo potrà essere impiegato. I controlli concernenti queste uscite dovranno avvenire in sede di esame dei conti consuntivi.

Per i possibili modelli organizzativi inerenti all'organizzazione dei quartieri/frazioni si rinvia al sito della Sezione degli enti locali: <http://www4.ti.ch/di/sel/comuni/organizzazione-e-funzionamento/>.

Dipendenti comunali

art. 134 cpv. 4 LOC

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</i>
<p>⁴Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro trenta giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.</p>	<p>⁴Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo entro il medesimo termine. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.</p>

Commento

cpv. 4

Il cpv. 4 regola le facoltà del Municipio in tema di misure provvisoria, in pendenza di procedura disciplinare contro un dipendente comunale.

In base all'art. 68 cpv. 2 Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) - per esigenze di tempistica legate alla natura delle procedure e delle decisioni cautelari - **il termine di ricorso contro le misure provvisoria è di regola di 15 giorni**. Per garantire un più spedito iter anche per le misure cautelari concernenti i dipendenti comunali ci si allinea a questo termine.

Per il resto si ricorda che per le misure provvisoria in materia di ferie si applicano i principi generali dell'art. 16 LPAm che non contemplano la sospensione.

Con l'obiettivo di allineare il cpv. 4 all'analogia disposizione prevista dalla LORD (vedi art. 38 cpv. 1 LOC) è stata tolta la facoltà di **privare totalmente o parzialmente lo stipendio quando è in atto una procedura disciplinare**.

art. 135 cpv. 2 e 3 LOC

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</i>
<p>²Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento deve stabilire le funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni.</p>	<p>²Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento stabilisce le funzioni, i requisiti per le assunzioni, le classi di stipendio, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni. Il Regolamento può prevedere una delega al Municipio per il</p>

<p>³In deroga alle disposizioni di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD.</p>	<p>disciplinamento delle funzioni, dei relativi requisiti e classificazioni mediante ordinanza.</p> <p>³In deroga alle disposizioni non vincolanti di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD.</p>
--	---

Commento

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti (art. 135 cpv. 1 LOC).

Da parte di alcuni Comuni è stata avanzata l'aspettativa di poter optare - nel disciplinamento delle norme che concernono i rapporti di lavoro con i dipendenti comunali - per un modello di regolamentazione simile a quello previsto dall'ordinamento cantonale (attuale e futuro). **In pratica la richiesta era quella di "alleggerire" le esigenze di regolamentazione direttamente nel Regolamento comunale (ROC) o nel Regolamento organico dei dipendenti (ROD), demandando maggiormente a ordinanze municipali. Il nuovo cpv. 2 va in questa direzione.**

Tale è in sostanza il modello della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), del Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato (del 24 febbraio 2016), della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (LStip) e pure della nuova normativa cantonale che entreranno in vigore il 1. gennaio 2018 (BU 16/2017 dell'11 aprile 2017 – pag. 81-91).

Non si tratta però di una via obbligatoria, bensì di una facoltà che gli organi comunali possano intraprendere attraverso norma di Regolamento. Se non si ravvisa necessità in tal senso, i Comuni possono continuare con l'odierno modello tradizionale, per cui funzioni e classificazioni sono definite direttamente dal ROD o dal ROC.

cpv. 2

Il capoverso è quindi stato completato con la facoltà (non l'obbligo) - attraverso scelta di Regolamento comunale (analogamente a quanto già previsto agli artt. 9 cpv. 4 e 5 LOC e 13 LOC) - di demandare al Municipio la regolamentazione tramite ordinanza:

- dell'elenco delle funzioni e i dei relativi requisiti;
- della classificazione delle funzioni entro le classi di stipendio fissate dal Regolamento.

Nel Regolamento organico dei dipendenti o nel Regolamento comunale devono pertanto essere stabiliti aspetti generali relativi ai rapporti d'impiego con i dipendenti, quali la politica del personale, le condizioni generalmente valide di assunzione, i diritti e i doveri dei dipendenti, le violazioni dei doveri di servizio, ecc. Sempre in norme di regolamento dovrebbero poi trovare posto la scala degli stipendi e aspetti generalmente validi relativi a quest'ultimi, a prescindere dalle singole funzioni (vedi rincari, aumenti, promozioni, indennità di uscita, ecc.).

Per contro l'elenco delle funzioni, i relativi requisiti e la loro classificazione entro le classi di stipendio fissate dal Regolamento possono essere stabiliti dal Municipio tramite norme di livello esecutivo (vedi ordinanze municipali).

cpv. 3

Secondo il cpv. 3 dell'art. 135 LOC i Comuni, in deroga alle disposizioni del Titolo III della LOC, già ora possono adottare (riprendendole testualmente) le disposizioni puntuali della LORD.

Il cpv. 3 è integralmente confermato; per maggior chiarezza si è però precisato che **non si può derogare ai disposti vincolanti del Titolo III**: si tratta degli artt. 127 (se non vi è opzione per un regime a tempo indeterminato), 128, 133, 135 e del Capitolo II concernente il Segretario comunale.

Per i Comuni che avessero adottato le disposizioni cantonali, nel corso dei prossimi mesi in previsione dell'entrata in vigore il 1. gennaio 2018 della nuova Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017, la nostra Sezione tramite circolare informerà sugli aspetti essenziali.

Procedure contravvenzionali

artt. 147 cpv. 2 LOC

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</i>
² Il municipio lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.	² Il municipio, riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale , lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni i per le osservazioni scritte.

art. 148 cpv. 1 LOC

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</i>
¹ Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati: a) il rapporto di contravvenzione; b) i motivi della multa; c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione; d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.	¹ Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati: a) il rapporto di contravvenzione; b) i motivi della multa; c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione; d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Sono riservate le facoltà delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per multe fino a fr. 300.--.

Commento

Sempre prendendo spunto da una richiesta di alcuni Comuni medio-grandi, è stata inserita la facoltà - tramite scelta di Regolamento comunale - di **delega all'amministrazione dell'intimazione dei rapporti contravvenzionali, rispettivamente dell'applicazione delle multe di competenza comunale fino a fr. 300.--.**

Si tratta di una delega ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC. La scelta di optare per una simile delega è **potestativa** e compete esclusivamente agli organi locali, tramite scelta di Regolamento comunale.

Ordinanze municipali

art. 192 LOC

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione (nuova parte in grassetto)</i>
² Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.	² Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

Commento

cpv. 2

Il termine di esposizione delle ordinanze municipali è fissato in **30 giorni**, allineandolo a quello ricorsuale (vedi art. 213 cpv. 2 LOC).

Procedure di vigilanza

art. 196 c LOC

Versione attuale	Nuova versione (nuova parte in grassetto)
<p>¹L'autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:</p> <p>a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;</p> <p>b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.</p> <p>Le misure possono essere precedute da un'inchiesta amministrativa e impartite con la comminatoria dell'art. 292 Codice penale svizzero.</p>	<p>¹L'autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:</p> <p>a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;</p> <p>b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.</p> <p>Le misure possono essere precedute da un'inchiesta amministrativa e impartite con la comminatoria dell'art. 292 Codice penale svizzero.</p>

Commento

cpv. 1

È stata corretta un'incongruenza all'attuale cpv. 1. È in particolare tolta la facoltà della comminatoria dell'art. 292 LOC, che non può essere indirizzata ad autorità e neppure, secondo la dottrina, a corporazioni di diritto pubblico.

Vi chiediamo di predisporre un iter di conseguente aggiornamento del vostro Regolamento comunale, qualora fosse necessario.

Ringraziandovi per l'attenzione, ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)

Scala stipendi 2017

DFE - Sezione delle risorse umane

CL	Minimo	1.AUM	2.AUM	3.AUM	4.AUM	5.AUM	6.AUM	7.AUM	8.AUM	9.AUM	10.AUM	11.AUM	12.AUM	13.AUM	14.AUM	15.AUM
24	69'448.00	71'243.00	72'991.00	74'729.00	76'465.00	78'198.00	79'936.00	81'674.00	83'407.00	85'146.00	86'878.00					
	5'342.15	5'480.25	5'614.70	5'748.40	5'881.90	6'015.25	6'148.90	6'282.60	6'415.90	6'549.70	6'682.90					
25	72'366.00	74'206.00	76'048.00	77'887.00	79'730.00	81'568.00	83'408.00	85'249.00	87'090.00	88'931.00	90'769.00					
	5'566.60	5'708.15	5'849.85	5'991.30	6'133.10	6'274.45	6'416.00	6'557.60	6'699.25	6'840.85	6'982.25					
26	76'250.00	78'247.00	80'245.00	82'243.00	84'243.00	86'243.00	88'248.00	90'248.00	92'248.00	94'248.00	96'248.00					
	5'865.40	6'019.00	6'172.70	6'326.40	6'479.75	6'633.30	6'786.75	6'940.60	7'094.10	7'247.55	7'401.30					
27	77'972.00	80'029.00	82'087.00	84'146.00	86'203.00	88'258.00	90'321.00	92'375.00	94'432.00	96'494.00	98'551.00					
	5'997.85	6'156.10	6'314.40	6'472.75	6'631.00	6'789.10	6'947.75	7'105.75	7'264.00	7'422.60	7'580.85					
28	79'020.00	81'081.00	83'138.00	85'197.00	87'255.00	89'310.00	91'370.00	93'430.00	95'487.00	97'543.00	99'600.00	101'661.00				
	6'078.45	6'237.00	6'395.25	6'553.60	6'711.90	6'870.00	7'028.45	7'186.90	7'345.15	7'503.30	7'661.55	7'820.10				
29	81'889.00	83'945.00	86'004.00	88'066.00	90'122.00	92'178.00	94'240.00	96'297.00	98'354.00	100'410.00	102'469.00	104'528.00	106'584.00			
	6'299.15	6'457.30	6'615.70	6'774.30	6'932.45	7'090.60	7'249.25	7'407.45	7'565.70	7'723.85	7'882.25	8'040.60	8'198.75			
30	84'762.00	86'814.00	88'878.00	90'929.00	92'992.00	95'050.00	97'107.00	99'168.00	101'223.00	103'285.00	105'338.00	107'394.00	109'455.00	111'513.00		
	6'520.15	6'678.00	6'836.75	6'994.55	7'153.25	7'311.55	7'469.75	7'628.30	7'786.40	7'945.00	8'102.90	8'261.10	8'419.60	8'577.90		
31	86'632.00	88'638.00	91'041.00	93'248.00	95'454.00	97'658.00	99'861.00	102'068.00	104'272.00	106'475.00	108'684.00	110'887.00	113'092.00	115'300.00	117'502.00	
	6'664.00	6'833.70	7'003.15	7'172.90	7'342.60	7'512.15	7'681.60	7'851.40	8'020.90	8'190.40	8'360.30	8'529.75	8'699.40	8'869.25	9'038.60	
32	89'627.00	91'834.00	94'036.00	96'243.00	98'447.00	100'651.00	102'858.00	105'063.00	107'269.00	109'469.00	111'678.00	113'882.00	116'085.00	118'295.00	120'500.00	122'702.00
	6'894.40	7'064.15	7'233.55	7'403.30	7'572.85	7'742.40	7'912.15	8'081.75	8'251.45	8'420.70	8'590.60	8'760.15	8'929.60	9'099.60	9'269.25	9'438.60
33	94'875.00	97'230.00	99'577.00	101'931.00	104'280.00	106'635.00	108'987.00	111'337.00	113'692.00	116'044.00	118'395.00	120'746.00	123'097.00	125'452.00	127'800.00	130'155.00
	7'298.10	7'479.25	7'659.75	7'840.85	8'021.55	8'202.70	8'383.60	8'564.40	8'745.55	8'926.45	9'107.30	9'288.15	9'469.00	9'650.15	9'830.75	10'011.90
34	98'192.00	100'689.00	103'191.00	105'687.00	108'186.00	110'687.00	113'186.00	115'682.00	118'183.00	120'682.00	123'177.00	125'683.00	128'180.00	130'679.00	133'176.00	135'676.00
	7'553.25	7'745.30	7'937.75	8'129.75	8'322.00	8'514.40	8'706.60	8'898.60	9'091.00	9'283.25	9'475.15	9'667.90	9'860.00	10'052.25	10'244.30	10'436.60
35	101'510.00	104'158.00	106'803.00	109'446.00	112'094.00	114'739.00	117'386.00	120'033.00	122'679.00	125'325.00	127'970.00	130'614.00	133'266.00	135'910.00	138'551.00	141'198.00
	7'808.45	8'012.15	8'215.60	8'418.90	8'622.60	8'826.10	9'029.70	9'233.30	9'436.85	9'640.40	9'843.85	10'047.25	10'251.25	10'454.60	10'657.75	10'861.40
36	106'537.00	109'331.00	112'122.00	114'915.00	117'710.00	120'504.00	123'296.00	126'087.00	128'879.00	131'677.00	134'469.00	137'259.00	140'053.00	142'847.00	145'641.00	148'432.00
	8'195.15	8'410.10	8'624.75	8'839.60	9'054.60	9'269.55	9'484.30	9'699.00	9'913.75	10'129.00	10'343.75	10'558.40	10'773.30	10'988.25	11'203.15	11'417.85
37	110'384.00	113'326.00	116'265.00	119'205.00	122'143.00	125'085.00	128'024.00	130'968.00	133'906.00	136'845.00	139'784.00	142'725.00	145'667.00	148'607.00	151'545.00	154'484.00
	8'491.10	8'717.40	8'943.45	9'169.60	9'395.60	9'621.90	9'848.00	10'074.45	10'300.45	10'526.55	10'752.60	10'978.85	11'205.15	11'431.30	11'657.30	11'883.40
38	114'235.00	117'324.00	120'409.00	123'496.00	126'586.00	129'671.00	132'758.00	135'846.00	138'932.00	142'018.00	145'107.00	148'194.00	151'279.00	154'365.00	157'453.00	160'539.00
	8'787.30	9'024.90	9'262.25	9'499.70	9'737.40	9'974.70	10'212.15	10'449.70	10'687.10	10'924.45	11'162.10	11'399.55	11'636.85	11'874.25	12'111.75	12'349.15
39	118'080.00	121'319.00	124'553.00	127'784.00	131'019.00	134'253.00	137'486.00	140'722.00	143'956.00	147'189.00	150'423.00	153'657.00	156'893.00	160'127.00	163'360.00	166'595.00
	9'083.10	9'332.25	9'581.00	9'829.55	10'078.40	10'327.15	10'575.85	10'824.75	11'073.55	11'322.25	11'571.00	11'819.75	12'068.70	12'317.45	12'566.15	12'815.00

Scala stipendi

valida dal 1° gennaio 2017

Stipendio annuo e mensile (1/13) secondo classe e aumento
(compresa indennità di rincarico)


CL	Minimo	1.AUM	2.AUM	3.AUM	4.AUM	5.AUM	6.AUM	7.AUM	8.AUM	9.AUM	10.AUM
10	3'777.00	38'763.00	39'749.00	40'738.00	41'725.00	42'711.00	43'699.00	44'684.00	45'674.00	46'660.00	47'646.00
	2'905.90	2'981.75	3'057.60	3'133.70	3'209.60	3'285.45	3'361.45	3'437.25	3'513.40	3'589.25	3'665.10
11	39'595.00	40'583.00	41'573.00	42'557.00	43'545.00	44'534.00	45'520.00	46'507.00	47'495.00	48'483.00	49'469.00
	3'045.75	3'121.75	3'197.90	3'273.60	3'349.60	3'425.70	3'501.55	3'577.45	3'653.45	3'729.45	3'805.30
12	41'420.00	42'407.00	43'394.00	44'382.00	45'367.00	46'357.00	47'343.00	48'330.00	49'318.00	50'300.00	51'292.00
	3'186.15	3'262.10	3'338.00	3'414.00	3'489.75	3'565.90	3'641.75	3'717.70	3'793.70	3'869.25	3'945.55
13	43'243.00	44'226.00	45'218.00	46'202.00	47'190.00	48'176.00	49'164.00	50'153.00	51'141.00	52'125.00	53'113.00
	3'326.40	3'402.00	3'478.30	3'554.00	3'630.00	3'705.85	3'781.85	3'857.90	3'933.90	4'009.60	4'085.60
14	45'137.00	46'125.00	47'109.00	48'098.00	49'087.00	50'071.00	51'055.00	52'047.00	53'032.00	54'018.00	55'005.00
	3'472.10	3'548.10	3'623.75	3'699.85	3'775.90	3'851.60	3'927.30	4'003.60	4'079.40	4'155.25	4'231.15
15	46'976.00	47'965.00	48'950.00	49'934.00	50'921.00	51'912.00	52'897.00	53'884.00	54'873.00	55'858.00	56'847.00
	3'613.55	3'689.60	3'765.40	3'841.10	3'917.00	3'993.25	4'069.00	4'144.90	4'221.00	4'296.75	4'372.85
16	49'122.00	50'109.00	51'096.00	52'086.00	53'072.00	54'060.00	55'044.00	56'032.00	57'020.00	58'010.00	58'992.00
	3'778.60	3'854.55	3'930.45	4'006.60	4'082.45	4'158.45	4'234.15	4'310.15	4'386.15	4'462.30	4'537.85
17	52'070.00	53'061.00	54'046.00	55'034.00	56'019.00	57'010.00	57'993.00	58'982.00	59'970.00	60'955.00	61'941.00
	4'005.40	4'081.60	4'157.40	4'233.40	4'309.15	4'385.40	4'461.00	4'537.10	4'613.10	4'688.85	4'764.70
18	55'011.00	56'000.00	56'987.00	57'971.00	58'960.00	59'947.00	60'936.00	61'920.00	62'909.00	63'897.00	64'881.00
	4'231.60	4'307.70	4'383.60	4'459.30	4'535.40	4'611.30	4'687.40	4'763.10	4'839.15	4'915.15	4'990.85
19	57'467.00	58'534.00	59'596.00	60'660.00	61'723.00	62'785.00	63'847.00	64'909.00	65'974.00	67'038.00	68'098.00
	4'420.55	4'502.60	4'584.30	4'666.15	4'747.90	4'829.60	4'911.30	4'993.00	5'074.90	5'156.75	5'238.30
20	58'384.00	59'649.00	60'918.00	62'180.00	63'450.00	64'716.00	65'980.00	67'248.00	68'516.00	69'783.00	71'045.00
	4'491.10	4'588.40	4'686.00	4'783.10	4'880.75	4'978.15	5'075.40	5'172.90	5'270.45	5'367.90	5'465.00
21	59'808.00	61'306.00	62'806.00	64'302.00	65'802.00	67'304.00	68'800.00	70'299.00	71'795.00	73'244.00	74'693.00
	4'600.60	4'715.85	4'831.25	4'946.30	5'061.70	5'177.25	5'292.30	5'407.60	5'522.70	5'634.15	5'745.60
22	62'479.00	64'088.00	65'698.00	67'301.00	68'906.00	70'514.00	72'102.00	73'658.00	75'215.00	76'769.00	78'326.00
	4'806.10	4'929.85	5'053.70	5'177.00	5'300.45	5'424.15	5'546.30	5'666.00	5'785.75	5'905.30	6'025.10
23	64'886.00	66'652.00	68'422.00	70'188.00	71'946.00	73'654.00	75'368.00	77'079.00	78'792.00	80'502.00	82'213.00
	4'991.25	5'127.10	5'263.25	5'399.10	5'534.30	5'665.70	5'797.55	5'929.15	6'060.90	6'192.45	6'324.10



SCALA STIPENDI

Valida dal 1° gennaio 2018
Stipendio annuo e mensile (I/13) secondo classe e aumento

CLASSE ↓	→ AUMENTI																									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	40610	41955	43300	44645	45990	47067	48143	49219	50295	51371	52268	53165	54062	54958	55855	56752	57350	57948	58546	59144	59741	60339	60937	61535	62133	62731
2	45963	47509	49054	50600	52145	53382	54618	55855	57091	58328	59358	60388	61419	62449	63479	64510	65196	65883	66570	67257	67944	68631	69318	70005	70692	71379
3	51213	52960	54708	56455	58203	59601	60999	62397	63796	65194	66359	67524	68689	69854	71019	72184	72961	73738	74514	75291	76068	76845	77622	78399	79175	79952
4	56369	58321	60273	62225	64177	65738	67299	68861	70422	71984	73285	74586	75887	77188	78490	79791	80658	81526	82393	83261	84128	84996	85863	86731	87598	88466
5	61446	63623	65800	67977	70154	71895	73637	75379	77120	78862	80313	81765	83216	84667	86119	87570	88537	89505	90473	91440	92408	93375	94343	95310	96278	97246
6	66454	68821	71188	73556	75923	77817	79711	81605	83499	85393	86971	88549	90128	91706	93284	94863	95915	96967	98019	99071	100124	101176	102228	103280	104332	105384
7	71405	73985	76564	79144	81723	83787	85850	87914	89978	92041	93761	95481	97200	98920	100640	102359	103506	104652	105799	106945	108092	109238	110384	111531	112677	113824
8	76312	79107	81902	84697	87492	89728	92074	94420	96766	99112	100535	102398	104262	106125	107988	109851	111094	112336	113578	114820	116062	117305	118547	119789	121031	122273
9	81187	84201	87215	90229	93243	95654	98066	100477	102888	105299	107309	109319	111328	113337	115346	117355	118695	120035	121374	122714	124054	125393	126733	128072	129412	130752
10	86041	89279	92516	95753	98990	101580	104170	106760	109350	111940	114098	116256	118414	120572	122731	124889	126328	127766	129205	130644	132083	133522	134961	136399	137838	139277
11	90887	94352	97817	101282	104747	107520	110292	113064	115836	118608	120918	123228	125538	127848	130158	132468	134008	135548	137088	138628	140168	141708	143248	144788	146328	147868
12	95737	99400	103063	106727	110390	113320	116251	119182	122112	125043	127485	129927	132369	134812	137254	139696	141324	142952	144580	146208	147836	149465	151093	152721	154349	155977
13	100602	104465	108329	112192	116056	119146	122237	125328	128418	131509	134085	136660	139236	141811	144387	146963	148680	150397	152114	153831	155548	157265	158982	160699	162416	164133
14	105495	109561	113627	117693	121759	125011	128264	131517	134770	138022	140733	143444	146154	148865	151575	154286	156093	157900	159707	161514	163322	165129	166936	168743	170550	172357
15	110427	114699	118970	123241	127513	130930	134347	137764	141181	144598	147446	150294	153141	155989	158836	161684	163582	165481	167379	169277	171176	173074	174973	176871	178769	180667
16	115411	119892	124372	128852	133332	136916	140501	144085	147669	151253	154240	157227	160213	163200	166187	169174	171165	173156	175147	177139	179130	181121	183112	185104	187095	189086
17	120458	125122	129845	134538	139231	142985	146739	150494	154248	158002	161131	164260	167388	170517	173646	176774	178860	180945	183031	185117	187203	189288	191374	193460	195545	197631
18	125583	130493	135403	140313	145222	149150	153078	157006	160934	164862	168136	171409	174682	177955	181229	184502	186684	188866	191049	193231	195414	197597	199779	201962	204144	206327
19	130794	135926	141058	146189	151321	155427	159532	163638	167743	171849	175270	178691	182112	185533	188954	192375	194657	196938	199219	201499	203780	206061	208342	210623	212904	215185
20	136105	141464	146823	152182	157541	161829	166116	170403	174691	178978	182551	186123	189696	193269	196842	200414	202796	205178	207560	209942	212324	214705	217087	219469	221851	224233
	10470	10882	11294	11706	12119	12448	12778	13108	13438	13768	14042	14317	14592	14867	15142	15416	15600	15783	15966	16149	16333	16516	16699	16882	17065	17248



INTIMAZIONE

- 9 APR. 2014

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 9 gennaio 2014 del Municipio del Comune di Migliegla postulante l'approvazione del nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Comune (in seguito ROD);

preso atto che:

- il ROD è stato adottato dall'Assemblea comunale in data 28 novembre 2013;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato;

ritenuto ciò a proposito dei seguenti articoli:

Art. 17 cpv. 1 - Durata (Incarico per funzione temporanea)

L'aggettivo "stabile" viene sostituito d'ufficio con l'aggettivo "**temporaneo**", l'articolo riguardando l'incarico per funzione temporanea (errore corretto d'ufficio).

Art. 33 cpv. 3 – Inchiesta e rimedi giuridici

Il termine di ricorso al Consiglio di Stato è ora di trenta giorni (cfr. art. 134a cpv. 1 LOC e art. 213 cpv. 2 LOC, nella versione in vigore dal 1° marzo 2014; correzione effettuata d'ufficio).

Art. 34 cpv. 3 – Misure cautelari

Il termine di ricorso al Consiglio di Stato è ora di trenta giorni (cfr. art. 134 cpv. 4 LOC, nella versione in vigore dal 1° marzo 2014; correzione effettuata d'ufficio).

Art. 47 cpv. 1 e cpv. 5 – Indennità per economia domestica

Dal 1° marzo 2014 l'art. 13 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) sulle indennità per economia domestica non è più in vigore, per cui il rinvio alla LStip (via art. 80 ROD) per determinare l'ammontare dell'indennità -non indicato nell'art. 47 ROD- non risulta più possibile per gli anni a venire (per il 2014 si può senz'altro ritenere valido l'importo ancora in vigore il 1° gennaio 2014).

Invitiamo pertanto il Municipio del Comune di Migliegla a voler dar avvio alla procedura di modifica del capoverso 1, inserendovi la cifra dell'indennità per economia domestica.

Il capoverso 5 viene stralciato d'ufficio non essendo più d'attualità.

Art. 57 cpv. 1 – Assenze per malattia e infortunio

L'articolo approvato dal Legislativo comunale disciplina le assenze per malattia o infortunio non professionali, tralasciando di regolamentare le assenze per malattia o infortunio professionali. S'invita dunque il Municipio a voler dar avvio alla procedura di modifica di tale articolo al fine di inserire i parametri di corresponsione dello stipendio in caso di malattia o infortunio professionali (cfr. a titolo di esempio l'art. 23 cpv. 4 LStip, secondo cui *in caso di assenza per infortunio o malattia professionali o per evento di cui risponde l'assicurazione militare il dipendente percepisce l'intero stipendio per due anni*);

considerato per il resto che il contenuto del ROD non contrasta con le vigenti leggi;

richiamati gli art. 186 ss LOC ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relative modifiche,

d e c i d e :

1. È approvato il nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Migliegla con le modifiche e gli inviti di cui ai considerandi.

Di conseguenza:

1.1. Art. 17 cpv. 1

L'incarico per funzione ~~stabile~~ *temporanea* è conferito ...

1.2. Art. 33 cpv. 3

Contro i provvedimenti è dato ricorso al Consiglio di Stato entro ~~45~~ *30* giorni ...

1.3. Art. 34 cpv. 3

Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro ~~quindici~~ *trenta* giorni al Consiglio di Stato, ...

1.4. Art. 47 cpv. 1 e cpv. 5

1. Invito a modificare.

~~5. Per gli altri dipendenti ... a decorrere dal 1995.~~

1.5. Art. 57 cpv. 1

Invito a modificare.

2. Sono riservati i diritti dei terzi.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di 6986 Migliegla;
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
 - Sezione degli enti locali (4).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca